

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

Norme di riferimento:

- Art. 33, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (così come modificato: dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97)

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014

ANNO 2017			
Numeratore:	contiene la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare (1.1 - 31.12.2016), dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori	- 1.981.624.940,53	
			= - 40,35
Denominatore:	contiene la somma degli importi pagati nell'anno solare.	49.112.208,49	
	Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2017 (importo in unità di Euro)	4.927.328,56	
	Numero delle imprese creditrici	122	
Pubblicazione: 31/12/2017 Aggiornamento: 31/01/2018			

Legenda:

"transazione commerciale": contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

"giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi

"data di pagamento": la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria

"data di scadenza": i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192

"importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

"ammontare complessivo dei debiti": debiti rappresentati da fatture (o documenti di addebito), per transazioni commerciali, pervenute entro il 31.12 di cui non si è provveduto al pagamento entro il 31.12